

Le garanzie per ottenere il rimborso

a cura di Nicola Forte

L'erogazione del rimborso, da parte dell'agenzia dell'entrate, è subordinata alla prestazione di un'idonea cauzione, il cui fine consiste nel garantire il credito erariale. In base ad un'interpretazione letterale dell'art. 38-bis in rassegna il rimborso deve essere eseguito presentando la garanzia "... contestualmente all'esecuzione del rimborso ...".

A tal proposito l'Amministrazione finanziaria ha osservato che con tale espressione il legislatore non sembra abbia voluto intendere che la garanzia debba essere prestata contestualmente all'emissione del titolo di pagamento (ordinativo, accredito in c/c, etc.), né contestualmente alla liquidazione del rimborso (circ. min. n. 146 del 10 giugno 1998).

È più aderente alla *ratio* della norma l'interpretazione secondo cui la fideiussione deve essere presentata nel corso delle operazioni necessarie alla liquidazione del rimborso e quindi solo dopo che l'ufficio, ovvero il concessionario, avendo esaurito i controlli di merito di propria competenza, abbiano iniziato le procedure di liquidazione del rimborso. La garanzia può essere alternativamente costituita da:

- deposito cauzionale di titoli di Stato o garantiti dallo Stato (circ. n. 259/E del 28 ottobre 1996);
- fideiussione bancaria (intestata al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate) o di impresa commerciale che sia considerata solvibile dall'Amministrazione finanziaria (circ. agenzia delle entrate n. 66/E del 5 aprile 2000);
- polizza fideiussoria di compagnia assicurativa, operante in Italia, ed autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

Inoltre, la garanzia può essere rilasciata, **per le piccole e medie imprese**, dai consorzi o cooperative di garanzia fidi, purché iscritti negli elenchi indicati negli artt. 106 e 107 del T.U. delle leggi bancarie.

Nei **gruppi societari** può essere assunta integralmente dalla capogruppo tenuta alla redazione del bilancio consolidato, eventualmente obbligata alla restituzione delle somme rimborsate, comprensive degli interessi maturati, se il proprio netto patrimoniale, come risulta dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese, sia superiore a euro 258.222.449,54.

È consentito il cumulo di più garanzie e la garanzia deve comprendere, oltre all'ammontare del rimborso richiesto, anche gli interessi calcolati per la sua durata. Se l'importo richiesto a rimborso supera euro 700.000,00, è possibile presentare una duplice garanzia: una all'agente della riscossione fino alla copertura della somma indicata, l'altra all'Agenzia delle entrate competente per l'importo residuo ed eccedente il predetto limite. La duplice garanzia è possibile considerando la necessaria competenza di entrambi i soggetti ad eseguire il rimborso.

Per quanto riguarda il relativo importo la garanzia deve coprire oltre alla somma chiesta a rimborso anche gli interessi.

Si tenga però presente che **a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo c.d. semplificazioni**, approvato dal Governo il 30 ottobre 2014, **la presentazione della garanzia non è più richiesta per gli importi non superiori a 15.000 euro**. Inoltre qualora si superi tale limite in alternativa il contribuente può ottenere la restituzione dell'eccedenza (senza presentare la garanzia) chiedendo ad un soggetto abilitato l'apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità.

La durata della garanzia

L'art. 38-bis, comma 1, in rassegna prevede che la garanzia debba avere una **durata triennale** decorrente dalla data di esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, per una durata pari al **periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento**.

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

La previsione trova origine nelle modifiche apportate dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (collegato alla legge finanziaria del 2004), aventi effetto dal 2 ottobre 2003. La previsione riguarda sia i rimborsi eseguiti direttamente dall'agente della riscossione, sia quelli disposti dall'Ufficio¹². La norma riguarda le richieste di rimborso presentate dopo il 2° ottobre 2003, ma anche quelle giacenti presso gli uffici relative a periodi successivi al 31 dicembre 1997 e non ancora eseguite alla data del 2 ottobre 2003.

Per quanto riguarda la durata l'Amministrazione finanziaria ha precisato che laddove si intenda commisurare la durata della garanzia al **minor termine di decadenza dell'accertamento**, è necessario, in ogni caso, tenere conto di tutte le **disposizioni** che possono aver comportato **un differimento del predetto termine** (cfr. circ. agenzia delle entrate n. 28/E del 21 giugno

2004). ad esempio in passato è stato necessario tenere conto di quanto previsto dall'art. 10, della l. n. 289/2002 che, in materia di sanatorie fiscali, ha prorogato di due anni il termine di accertamento nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge.

Per ciò che attiene al termine triennale alcuni autori hanno osservato come "La *ratio* di tale ampio termine previsto a tutela del credito erariale poggia sul fatto che è così consentito agli uffici di escutere eventualmente la garanzia nel caso in cui siano emessi atti che comportino il recupero, totale e parziale, dell'imposta indebitamente rimborsata"¹³.

L'esonero dalla presentazione della garanzia

L'art. 38-bis in rassegna prevede, con riferimento a talune specifiche fattispecie, che il **contribuente** sia **esonero dall'obbligo di presentare le anzidette garanzie**. *In primis* l'esonero riguarda le richieste di rimborso per un ammontare complessivo annuo di **5.164,57** euro.

Al fine di verificare l'eventuale superamento del limite anzidetto devono essere sommate tutte le singole richieste di rimborso (annuali ed infrannuali).

"La disposizione ha contenuto prettamente agevolativo, e tende a non oberare con eccessivo carico economico le richieste di rimborsi di ammontare poco consistente"¹⁴. Tale limite deve essere riferito all'intero periodo d'imposta e non alla singola richiesta. Nel caso di importi superiori, è possibile non prestare garanzia, entro l'anzidetto limite, utilizzando in compensazione la residua eccedenza di credito, ovvero riportando il credito in detrazione nelle successive liquidazioni o dichiarazioni (ris. agenzia delle entrate n. 165/E del 3 novembre 2000; Id., n. 38/E del 29 marzo 2001).

Tale tipologia di rimborso non rileva ai fini del computo della franchigia del 10 per cento (cfr. *infra*).

Un'ulteriore causa di esonero dall'obbligo di prestare la garanzia riguarda la previsione di **un'apposita franchigia** commisurata ai versamenti "transitati" sul conto fiscale (**fiscali e contributivi**).

In particolare, l'art. 21 del d.m. 28 dicembre 1993, n. 567 esonera dalla garanzia i rimborsi eseguiti dagli agenti della riscossione il cui ammontare risulti **pari o inferiore al 10 per cento** dei versamenti tributari e contributivi **confluiti sul conto fiscale** nei due anni precedenti la data della richiesta.

Nel computo sono compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione; invece restano esclusi quelli eseguiti per le iscrizioni a ruolo. Ad esempio se i versamenti confluiti sul conto fiscale nei due anni precedenti ammontano a 200.000 euro, la garanzia non sarà obbligatoria fino a concorrenza dell'importo richiesto a rimborso di 20.000 euro (il 10 per cento di 200.000 euro). Trattandosi di una franchigia, la garanzia dovrà essere prestata per le somme eccedenti il limite anzidetto. Tornando all'esempio precedente, ove la richiesta di rimborso dovesse essere di importo pari a 28.000 euro, l'adempimento dovrà essere eseguito per la differenza di 8.000 euro.

Per quanto riguarda i **contributi INPS** l'agenzia delle entrate ha precisato che debbono essere tenuti in considerazione ai fini del computo della franchigia i relativi versamenti anche se non confluiscono direttamente sul conto fiscale essendo, quest'ultimo, destinato ad accogliere esclusivamente i tributi erariali. Conseguentemente si dovrà tenere conto, **in diminuzione della franchigia**, non solo dei **rimborsi tributari**, ma anche dei **rimborsi contributivi**. Pertanto al fine di fruire dell'esonero, il contribuente dovrà dichiarare espressamente gli importi dei rimborsi eventualmente erogati dall'INPS, oppure di non aver ricevuto rimborsi da parte del medesimo ente.

L'agevolazione prevista dal regolamento di attuazione del conto fiscale si aggiunge ai benefici previsti per i contribuenti c.d. "virtuosi" (cfr. *infra*), ma è alternativa agli stessi nel senso che si applica quando non sussistono le condizioni di cui al d.lgs. 19 novembre 1998, n. 442.

Una previsione normativa specifica è prevista per **i contribuenti c.d. virtuosi** di cui al comma 7 della disposizione in rassegna, che si considerano tali in presenza di determinate condizioni e per questo sono esonerati dall'obbligo di prestare garanzia. **Il beneficio si applica agli operatori che:**

- effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi con aliquota media inferiore a quella degli acquisti (art. 30, comma 3, lett. a));
- pongono in essere operazioni con l'estero per un ammontare superiore al 25 per cento del volume d'affari (art. 30, comma 3, lett. b));
- svolgono prevalentemente attività fuori dal territorio nazionale ponendo in essere prestazioni in regime di extraterritorialità (art. 30, comma 3, lett. d)).

Pertanto, se l'origine della **formazione del credito** trova fondamento **in un'altra causa**, la garanzia deve essere in ogni caso prestata. Conseguentemente il beneficio non compete per i rimborsi relativi agli acquisti di beni ammortizzabili; né per le minori eccedenze del triennio; né in caso di cessazione dell'attività e per i soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia. Tuttavia, ove ricorrano i relativi presupposti, il contribuente potrà fruire dell'esonero utilizzando, eventualmente, il **meccanismo della franchigia del 10 per cento**.

La disposizione è applicabile solo in favore delle imprese, e non degli esercenti arti e professioni, le quali devono esercitare l'attività da almeno cinque anni e devono **certificare** all'agente della riscossione che:

- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40 per cento dall'ultimo bilancio approvato;
- non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40 per cento rispetto a quelli riportati nell'attivo dell'ultimo bilancio (la disposizione non è applicabile nei confronti delle c.d. immobiliari);
- l'attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;
- non sono state cedute azioni per oltre il 50 per cento del capitale (la disposizione non si applica nei confronti delle società quotate);
- sono state eseguiti tutti i versamenti di contributi previdenziali ed assicurativi.

Inoltre, **non devono essere stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica** concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarata superiore:

- al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 51.645,69 euro;
- al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 51.645,69 euro, ma non superano 700.000,00 euro;
- all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 51.645,69 euro, se gli importi dichiarati superano 700.000,00 euro.

I predetti limiti sono stati modificati dal decreto legislativo sulle semplificazioni approvato dal Governo il 30 ottobre 2014 (per la cui analisi in tema di rimborsi si rinvia il lettore al successivo par. 5).

L'Amministrazione finanziaria, ed in particolare il Dipartimento delle entrate, ha predisposto un facsimile di dichiarazione sostitutiva da presentare unitamente alla richiesta di rimborso. (circ. min. n. 54/E del 4 marzo 1999).

L'esistenza delle condizioni che esonerano il contribuente dal prestare la garanzia deve risultare dal quadro VX del modello di dichiarazione Iva annuale indicando anche l'importo erogabile senza garanzia. Tali soggetti, però, dovranno in seguito produrre la dichiarazione sostitutiva prevista alla lett. c) del predetto comma 7 dell'art. 38-bis all'agente della riscossione per i rimborsi con procedura semplificata inferiori a 700.000,00 euro o all'Ufficio per i rimborsi ordinari.

CASI DI ESONERO DALLA GARANZIA	
Rimborso per un ammontare complessivo annuo di 5.164,57 euro	<ul style="list-style-type: none"> - Al fine di verificare l'eventuale superamento del limite anzidetto devono essere sommate tutte le singole richieste di rimborso (annuali ed infrannuali); - nel caso di importi superiori, è possibile non prestare garanzia, entro l'anzidetto limite, utilizzando in compensazione la residua eccedenza di credito, ovvero riportando il credito in detrazione nelle successive liquidazioni o dichiarazioni.
Franchigia del 10%	<ul style="list-style-type: none"> - Esonero dalla garanzia per i rimborsi eseguiti dagli agenti della riscossione il cui ammontare risulti pari o inferiore al 10 per cento dei versamenti tributari e contributivi confluiti sul conto fiscale (fiscali e contributivi) nei due anni precedenti la data della richiesta; - nel computo sono compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione; invece restano esclusi quelli eseguiti per le iscrizioni a ruolo; - la franchigia deve essere determinata al netto dei rim-
Contribuenti virtuosi	<ul style="list-style-type: none"> - Esonero dalla garanzia per i contribuenti che non hanno subito avvisi di accertamento o rettifica (entro determinate soglie) e che si trovano comunque nelle condizioni di cui all'art. 38-bis in rassegna, comma 7.

Le garanzie nelle procedure concorsuali

Ai sensi dell'art. 74-bis, comma 3 del d.P.R. n. 633/1972 i rimborsi Iva non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e quelli successivi sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a 258.228,45 euro.

L'esecuzione dei rimborsi oltre i termini

L'erogazione delle somme chieste a rimborso oltre i termini previsti dall'art. 38-bis in rassegna comporta per l'ufficio l'obbligo di corrispondere gli interessi nella misura, a partire dal 1° gennaio 2010, del 2 per cento annuo (art.1, comma 2 del d.m. 21 maggio 2009).

Gli interessi devono essere calcolati con decorrenza dal novantesimo giorno successivo alla data di richiesta del rimborso e fino al giorno dell'emissione dell'ordinativo di pagamento.

Gli interessi sono dovuti nella stessa misura per i rimborsi erogati dall'agente della riscossione, se la somma richiesta è rimborsata dopo il sessantesimo giorno dalla ricezione della domanda o dall'ordinativo di pagamento da parte dell'ufficio.

Nel termine non sono computati i giorni che intercorrono fra la data della richiesta di documenti, da parte dell'Ufficio, e la successiva presentazione da parte del contribuente qualora tale periodo superi i quindici giorni. Invece la sospensione non opera nel caso in cui i documenti siano già in possesso dell'ufficio e la presentazione, da parte del contribuente, avvenga dopo i quindici giorni. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1342 del 18 febbraio 2004.

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

NOTE

12. La norma sostituisce quella precedente introdotta dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e valida dal 1° gennaio 1998.
13. Commentario breve alle leggi tributarie, Tomo IV, Iva e imposte sui trasferimenti, a cura di Marongiu, Padova, 2011, art. 38-*bis* – Esecuzione dei rimborsi, pag. 373.
14. Così portale, *Imposta sul valore aggiunto*, Milano, 2012, pag. 1176

Estratto dal libro “Il nuovo manuale dell’IVA 2015”
edito da Maggioli Editore

Indice dei principali argomenti del volume

Commentario al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

Completo di:

- Riferimenti normativi - Indicazioni di prassi - Esempi e casi pratici - Schemi e tabelle -
Orientamenti dottrinali - Giurisprudenza nazionale e comunitaria

Aggiornato con:

- Decreto semplificazione fiscale 2014 (D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175)
- Disciplina IVA del commercio elettronico dal 2015
- Nuova disciplina IVA del contratto di “rent to buy”
- Decreto “Sblocca Italia” (convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164)

Aggiornamenti on-line fino al 31 gennaio 2015

[Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui](#)

Marzo 2015

di Nicola Forte

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente